

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. ha ritenuto di mettere a Vs. disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, una relazione illustrativa inerente le materie poste ai punti 2. e 3. dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata presso la sede amministrativa e di Direzione di AEVV SPA in Sondrio, Via Ragazzi del '99 per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno **30 aprile 2014 ore 10:00, presso la sala del Credito Valtellinese "Vitali", in Sondrio, Via Delle Pergole**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2013

1.1. Bilancio di esercizio AEVV S.p.A. al 31.12.2013 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato gruppo AEVV al 31.12.2013;

1.2. determinazioni in ordine al risultato di esercizio.

2. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione

2.1. presa d'atto da parte dell'assemblea dei nominativi degli amministratori di nomina diretta effettuata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto; nomina tramite voti di lista degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;

2.2. determinazioni in ordine alla durata in carica;

2.3. determinazioni compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Rinnovo cariche Collegio Sindacale

3.1. nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

3.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3. determinazioni dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

2. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione

2.1. presa d'atto da parte dell'assemblea dei nominativi degli amministratori di nomina diretta effettuata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto; nomina tramite voti di lista degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;

2.2. determinazioni in ordine alla durata in carica;

2.3. determinazioni compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

- Con la chiusura dell'esercizio 2013 è venuto a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, determinarne la durata in carica ed il compenso spettante.
- Ai sensi dell'art. 15 c. 1 dello statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) Consiglieri, compreso il Presidente (che verrà

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE AL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- nominato dal Consiglio di Amministrazione).
- La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate (*).
 - A norma dell'art. 15 dello statuto, comma 3, i soci enti pubblici locali hanno diritto, ai sensi dell'art. 2449 del C.C., di nominare direttamente un numero di consiglieri di amministrazione in proporzione alle partecipazioni complessivamente da loro possedute con un limite massimo di cinque consiglieri, secondo le seguenti modalità:
 - a) ogni socio ente pubblico locale nomina un consigliere per ogni quota di capitale sociale pari ad un settimo dello stesso;
 - b) qualora non si raggiunga con tale calcolo la nomina dei consiglieri loro assegnati si procederà alla nomina dei rimanenti mediante la nomina da parte degli enti pubblici locali sulla base delle quote da ciascuno possedute o residue in base a quanto previsto al precedente punto, in ordine decrescente;
 - c) tra i consiglieri di nomina diretta devono essere inclusi candidati di genere diverso in modo da consentire il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi;
 - d) se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso l'ultimo candidato del genere più rappresentato e sarà sostituito da un candidato idoneo (dell'altro genere) che verrà scelto dal socio che ha nominato l'escluso.
 - Ai sensi del medesimo art. 15, c. 5, i soci enti pubblici locali si asterranno conseguentemente dalla votazione dei restanti Consiglieri di nomina assembleare secondo quanto previsto all'art. 16, pur concorrendo a formare il numero legale per la validità della seduta.
 - A norma dell'art. 16 c. 1, gli amministratori ad eccezione di quelli nominati direttamente dagli enti pubblici locali secondo quanto disposto dall'art. 15 dello statuto, saranno eletti sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire e con le modalità di seguito indicate:
 - Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre:
 - devono includere candidati di genere diverso, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi;
 - se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo e sarà sostituito con nomina da parte dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni di legge.
 - Le liste che presentano un numero di candidati pari a due saranno ritenute validamente formate qualora il risultato finale di tutti i consiglieri eletti (sia di nomina diretta che tramite voto di lista) rispetti le previsioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora tale previsione non venga rispettata, alla nomina dei due consiglieri vi provvederà l'assemblea dei soci secondo le disposizioni di legge.
 - Le liste potranno essere presentate da soci diversi dagli enti pubblici locali che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima dell'adunanza.
 - Ogni socio, diverso dagli enti pubblici locali può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.
 - Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE AL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

- Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.
- Gli amministratori vengono tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti nell'ordine progressivo delle preferenze ottenute.
- In caso di parità di voti riportati da due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per il numero dei consiglieri da eleggere, esclusi i consiglieri nominati direttamente dagli enti pubblici locali. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
- Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.
- Il Presidente dell'assemblea darà pertanto informativa agli azionisti in ordine ai nominativi dei consiglieri di nomina diretta, ai sensi dell'art. 15 dello statuto (nome cognome, socio ente pubblico che ha proceduto alla nomina, estremi del decreto di nomina).
- L'assemblea sarà invece chiamata a votare le liste dei candidati presentate ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
- I Consiglieri dureranno in carica fino ad un massimo di tre esercizi, scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e potranno essere nuovamente nominati. L'assemblea determinerà quindi che il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per il triennio 2014-2015-2016, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2016.
- Il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della loro nomina, l'assemblea determinerà pertanto i compensi da riconoscere al Presidente ed ai Consiglieri.

Argomento n. 3 all'ordine del giorno:

Rinnovo cariche Collegio Sindacale

3.1. nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

3.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3. determinazioni dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Con la chiusura dell'esercizio 2013 è venuto a scadere il mandato del Collegio Sindacale ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, determinarne durata in carica e compenso spettante.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto l'assemblea nomina il Collegio sindacale che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene nel rispetto, tra l'altro, della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

L'Assemblea deve nominare il Presidente del Collegio Sindacale e determinare il compenso dei Sindaci.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE AL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

(*) Quote di genere

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, stabilisce i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile dalle pubbliche amministrazioni.
- A.E.V.V. S.p.A. rientra è una società costituita in Italia, non quotata, controllata ai sensi dell'articolo 2359 (primo e secondo comma) del codice civile da pubbliche amministrazioni (intendendosi per P.A. quelle definite nell'articolo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001): lo statuto prevede che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale (articolo 2 DPR. 251/2012).
- Il criterio delle c.d "quote" si applica solo per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del menzionato DPR 251/2012 (12 febbraio 2013).
- Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (20%) del numero dei componenti dell'organo (articolo 3 DPR 251/2012). Per i successivi mandati la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (33%).

Sondrio, 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.E.V.V. S.P.A.
Giugni Nicola